



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche Mobilità,  
Infrastrutture e Trasporto Pubblico  
Locale  
Area di Coordinamento Mobilità e  
Infrastrutture  
Settore Infrastrutture di Trasporto  
Strategiche e Cave nel Governo del  
Territorio

Tel. 055 / 438.42.06  
Fax. 055 / 438.43.50  
055 / 438.42.14

Prot. n.

Data

*da citare nella risposta*

Allegati

Risposta al foglio del  
numero

Oggetto:

Contributo per l'adozione della variante generale al  
Piano Strutturale del Comune di Portoferraio (LI)

Al Dirigente Responsabile

Arch. Antonella Turci

Settore Pianificazione del Territorio

Al Funzionario Referente

Arch. Alessandro Marioni

In risposta alla richiesta di contributo per l'adozione della variante generale al Piano Strutturale del Comune di Portoferraio (LI), si ricorda che la Provincia di Livorno ha approvato il proprio piano provinciale PAERP per le attività estrattive con Deliberazione del Consiglio Provinciale num. 54 del 10 giugno 2014.

Essendo stata approvata recentemente la nuova legge regionale per le attività estrattive L.r. 35/2015, si fa presente la necessità di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nella fattispecie, si rileva che all'art. 57, comma 2, lettera a), viene esplicitato che, fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangono in vigore i precedenti piani regionali (PRAE e PRAER) e, laddove presenti, come nel territorio in esame, i piani provinciali (PAERP).

Nel caso di specie, si rileva che il PAERP ha individuato, sul territorio comunale, le seguenti aree:

- a sud dell'abitato di San Giovanni, l'area di "risorsa" e "giacimento" individuata come "Condotto" con codice Paerp **414 I 12**;
- immediatamente a sud della precedente, fino al confine con il Comune di Capoliveri, l'area di "risorsa", "giacimento" e "prescrizione localizzativa" individuata come "Colle Reciso" con codice Paerp **414 II 12**;
- in prossimità dell'abitato di Santo Stefano, presso il confine con il territorio comunale di Porto Azzurro, l'area di "risorsa", "giacimento" e "prescrizione localizzativa" individuata come "Crestinone" con codice Paerp **414 III 12**.

Si ricorda in questa sede che l'art. 4 del regolamento regionale di cui al DPGR 23 febbraio 2007, n. 10/R detta istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti fondamentali del Piano Strutturale; in particolare, al comma 2, si fa riferimento all'obbligo, per i Comuni, di recepire nel quadro conoscitivo del PS gli elementi conoscitivi relativi alle "risorse" e ai "giacimenti" nonché le "prescrizioni localizzative".

Si ricorda inoltre che il Comune ha la potestà di individuare - sul proprio territorio - le cave dismesse per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione e di normarle nello strumento urbanistico. Si suggerisce di visionare quanto previsto al Capo V art. 31 della L.r. 35/2015 che incentiva il recupero delle aree degradate permettendo la parziale commercializzazione del materiale escavato a patto che vengano rispettati alcuni requisiti essenziali.

Il Dirigente Responsabile  
Arch. S. Agati



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale**  
"Competitività del Sistema Regionale e  
Sviluppo delle Competenze"

**Settore "Disciplina, politiche e incentivi del  
commercio e attività terziarie"**

Prot. N.  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto:

Comune di Portoferraio (LI). L.R. 1/05, art. 17. Variante generale al Piano Strutturale. Adozione. Richiesta contributi prot. 123718 del 25.5.2015.

D.G. Governo del Territorio  
Settore Pianificazione del Territorio  
SEDE

Alla c.a. Arch. Stefania Remia  
Arch. Alessandro Marioni

Con riferimento alla richiesta di contributo di cui in oggetto, si fa presente che non si registrano variazioni rispetto a quanto comunicato con nostra nota prot. 98217 del 22.4.2015. Non sono stati infatti segnalati a questo settore provvedimenti di rilascio di nuovi permessi di ricerca né di concessioni di acqua minerale e termale.

Tuttavia, considerando che in base a quanto disposto dalla l.r. 38/2004 i Comuni sono tenuti ad informare la Regione della conclusione dei procedimenti ma non del loro avvio, si suggerisce di effettuare un ulteriore accertamento in tal senso presso la stessa Amministrazione comunale.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore  
Dott.ssa Elisa Nannicini

Mpr/

50121 Firenze, Via Pietrapiana 30  
Segreteria Settore:  
Tel. 055 / 4383851 – Fax : 055 / 4385981  
Responsabile Settore Dott.ssa Elisa Nannicini  
e-mail: elisa.nannicini@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da ROMAGNOLI STEFANO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.  
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 19/06/2015  
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente  
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs. 82/2005).

oggetto: Comune di Portoferraio (LI). L.R. 1/05, art. 17. Variante generale al Piano Strutturale. Adozione. Richiesta contributi  
oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0  
n allegati: 1

AOOGR/142364/L.060.010 del 19/06/2015  
AOOGR/157413/N.060.020 del 10/07/2015



Prot. n. AOO-GRT  
*da citare nella risposta*

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del  
Prot. numero AOO – GRT/

**Oggetto: Comune Portoferraio (LI) – L.R. 01/05, art. 17 – Variante generale al Piano Strutturale – Adozione – nota PEC n. 123718 del 25/05/2015 - Richiesta contributi.**

Alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali  
Ambientali e per la mobilità- D.G. Governo del territorio

Settore Pianificazione del territorio

Si trasmettono i contributi istruttori relativi al Comune di Portoferraio (LI) richiesti con nota PEC protocollo 123718 del 25/05/2015, in merito alla delibera di C.C. n. 2 del 4/04/2014 di adozione della Variante generale al Piano Strutturale, redatti da questo Settore e dal Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

**Il Dirigente Responsabile del Settore  
(Dr. Stefano Barzagli)**

### **Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.**

Come già segnalato con nostro precedente contributo del 28/4/2015 (prot. AOOGR/102843/G.010.020) si ribadisce la necessità di tenere conto, nella predisposizione della variante, di quanto disposto dall'articolo 69 della l.r. 65/2014, evitando di inserire norme che possono determinare prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende. Queste sono infatti di esclusiva competenza degli imprenditori agricoli.

Infatti, solo con il mantenimento delle attività agricole economicamente vitali è possibile garantire il presidio del territorio ed il mantenimento dei paesaggi agrari.

In particolare all'articolo 22 delle norme tecniche di attuazione (PS06) non deve essere prevista alcuna specifica valutazione agropedologica e paesaggistica in caso di variazioni colturali. La valutazione della compatibilità idrogeologica è rinviata al rispetto delle normative di settore (l.r. 39/2000 e regolamento DPGR 48R del 2003 e s.m.i.).

Il ricorso al PMAA è da ricondurre alle sole fattispecie previste dalla l.r. 65/2014 e non genericamente a non meglio definiti “ *interventi finalizzati a consentire lo svolgimento delle attività agricole*”.

Referenti:  
Marco Minucci  
Tel. 055/4383713  
e-mail: [marco.minucci@regione.toscana.it](mailto:marco.minucci@regione.toscana.it)  
Claudia Generosi  
Tel 055/4383782  
e-mail [claudia.generosi@regione.toscana.it](mailto:claudia.generosi@regione.toscana.it)

## Considerazioni specifiche agli aspetti forestali.

A seguito della richiesta di contributo relativa alla pratica di cui alla L.R. n. 65 del 10.11.2014 ex L.r. 01/2005 art. 17– Comune di Portoferraio (LI) – Variante generale al Piano Strutturale. Adozione, di cui alla nota del 25 Maggio 2015, prot. AOO-GRT/123718/N.060.020, si comunica quanto segue:

L' Adozione della Variante generale del Comune di Portoferraio (LI), non comporta, in generale, nessuna problematica per le materie di competenza del Settore Forestazione, Promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

Tuttavia si fa notare come al punto 3.5 delle NTA “Sistemi territoriali” a pag. 16, il Pino domestico (*Pinus pinea* L.) non sia una specie non autoctona, ma una specie compresa nell'allegato A) della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”, come specie “costituente la vegetazione forestale della Toscana ai sensi dell'art. 3”, pertanto il comma relativo alla “sostituzione” nelle BTA va espunto per il Pino domestico.

Si fa notare altresì come all'art. 22, comma 3 delle NTA le aree boscate “...(omissis) dovranno essere conservate allo stato naturale, fatti salvi tagli programmati ed autorizzati per garantire la manutenzione e la rigenerazione della flora”. Tale periodo va modificato rispettando tutti i dettami relativi ai tagli boschivi di cui al Titolo II del Regolamento Forestale (DPGR 8 Agosto 2003, n. 48/R, DPGR 5 Maggio 2015, n. 53/R, articoli dal n. 6 al n. 69.

Referente:  
Claudio Ciardi  
Tel. 055/4383696  
e-mail: claudio.ciardi@regione.toscana.it

oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 1



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Generale Politiche  
Ambientali, Energia e  
cambiamenti climatici**  
SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA'  
DELL'ARIA E DELL'INQUINAMENTO  
ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati

Risposta al foglio del 25.05.2015

Numero AOOGR/123718/N.060.020

Oggetto: Comune di Portoferraio (LI) – L.R. 01/05 art 17 – Variante generale al Piano Strutturale - Adozione - Trasmissione contributi tecnici.

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
Arch. Antonella Turci  
SEDE

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 1/2005. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

## COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dalla DGR 22/2011, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

Via di Novoli, 26  
50127 Firenze  
Tel. +390554389023 Fax +390554389040  
[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

oggetto: Comune di Portoferraio (LI) - L.R. 01/05 art 17 - Variante generale al Piano Strutturale - Adozione - Trasmissione co  
oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0  
n allegati: 1

AOOGR/145183/P.010.020 del 25/06/2015  
AOOGR/157413/N.060.020 del 10/07/2015

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Firenze, Empoli, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montemurlo, Piombino, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, Rosignano M.mo, S.Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio

Detto elenco è aggiornato con Delibera di Giunta Regionale; attualmente è vigente la DGR 1025/2010.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

## COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- *progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2)*
- *abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvato nella seduta del Consiglio Europeo del 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzioni.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di



Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

#### a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del Dlgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

#### a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.*

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

**b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.**

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

**b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.**

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati

sviluppi delle infrastrutture di rete.

**b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.**

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana .
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiama la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR.56/2011.

**INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Nessun elemento di rilievo.

## COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui all'art. 17 della L.R. n. 1/2005, si fa presente che i Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 e di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 1/2005, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/gcoscopio/cartoteca.html>.

## COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

### Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di

qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

#### Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica, e che individuino nel regolamento urbanistico – adesso “piano operativo” disciplinato dall'art. 95 della l.r. 65/2014 - le aree idonee per gli impianti.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

#### Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle

abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini

BM/010.020

Il documento è stato firmato da CHIODINI CARLA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 25/06/2015

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: Comune di Portoferraio (LI) - L.R. 01/05 art 17 - Variante generale al Piano Strutturale - Adozione - Trasmissione co  
oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0  
n allegati: 1

AOOGRT/145183/P-010.020 del 25/06/2015  
AOOGRT/157413/N.060.020 del 10/07/2015



Prot. n.  
*da citare nella risposta*  
Allegati

Data  
Risposta al foglio del 25/3/2015  
numero AOOGR/75402/N.060.020

Direzione Generale del Governo del territorio  
Settore Pianificazione del territorio  
c.a. Arch. Antonella Turci  
SEDE

**Oggetto:** adozione Variante Generale al PS – Comune di Portoferraio (LI)

Gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore, evidenziano in generale che è stata prestata attenzione nei confronti della risorsa idrica.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla normativa relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche il recente DPGRT 76/R/2012).

Si fa presente che codesto Comune è stato compreso tra le zone a rischio di carenza nella stagione turistica di risorse idriche nel Piano Straordinario Emergenza Idrica 2012 (All. 1 DPGR n. 142 del 4/7/2012) e che non è escluso possa essere interessato da nuove situazioni di carenza idrica. Quindi si raccomanda di avere conferma dall'Autorità Idrica Toscana della disponibilità di risorsa idrica per le nuove previsioni urbanistiche.

Seguono alcune indicazioni, tra le quali le principali disposizioni regionali in materia, che possono risultare utili all'Amministrazione Comunale nel successivo iter:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;



Prot. n.  
*da citare nella risposta*  
Allegati

Data  
Risposta al foglio del 25/3/2015  
numero AOOGR7/75402/N.060.020

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- adottare, sia durante i lavori che in fase di esercizio, opportune cautele e dispositivi per evitare incremento di solidi sospesi e apporto di inquinanti alla risorsa idrica nel rispetto del Dlgs 152/2006 parte III e LR 20/2006;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
(Ing. Franco Gallori)

VarGenPSadozPortoferraio





**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale delle politiche  
territoriali, ambientali e per la mobilità**

Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati  
Via di Novoli, 26 50127 Firenze  
Fax 055/4383389

Data

Prot. n.  
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del n.

LR 1/05 art 17 – Variante generale al Piano Strutturale - Adozione

DG Governo del Territorio  
Settore Pianificazione territoriale  
C.A: Arch Antonella Turci

SEDE

INVIO A MEZZO PEC

Con riferimento alla Vs. richiesta di contributo istruttorio prot. N A00GRT/123718/N.060.020 del 25/05/2015, con la presente si ritiene utile evidenziare, per quanto di competenza, quanto segue:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale del 18 novembre 2014, n. 94 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

L'atto suddetto sostituisce il:

- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 7 aprile 1998, n. 88 "L.R. 4/95, art. 5 – Piano regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati");
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 385 "L.R. 25/98 art. 9 comma 1 Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi");
- Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 384 "L.R. 25/98 art. 9 comma 2 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate");

e gli atti approvati dal Consiglio regionale, che costituiscono integrazione ed aggiornamento ai suddetti ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2004, n. 151 "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)", che costituisce aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (del. c.r. 88/1998);
- deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2004, n. 167 "Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio", che costituisce aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (del. c.r. 88/1998) e del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (del. c.r. 385/1999);

/apps/tix/data/ooconv/1435650462833\_81005\_\$2df8f1eb-1485-404d-876e-ee8ff4dfccf3.doc

Firenze, Via di Novoli 26  
Tel. 055/4383852  
<http://www.regione.toscana.it>

oggetto: LR 1/05 art 17 - Variante generale al Piano Strutturale - Adozione  
oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0  
n allegati: 1

AOOGR7/147900/P.070.020 del 30/06/2015  
AOOGR7/157413/N.060.020 del 10/07/2015



Prot. n.  
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del n.

- deliberazione del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 86 "Decreto legislativo 209/1999 - approvazione del programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e della bozza di piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario", che costituisce aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (del. c.r. 88/1998) e del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (del. c.r. 385/199)

- Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati vigente ha tra gli obiettivi principali:
  - l'incremento dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani, passando dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a;
  - il raggiungimento di un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi.

Gli atti di pianificazione territoriale dovranno tener conto di tali obiettivi prevedendo un adeguato e ben dimensionato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

- con riferimento ai sedimenti marini derivanti dai dragaggi, si ricorda che la gestione deve essere garantita in conformità alle leggi vigenti (art. 109 del D.Lgs. 152/2006, DM 161/2012) e che comunque il loro riutilizzo potrà avvenire solo a seguito dell'accertamento della compatibilità delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche-ecotossicologiche rispetto al sito di destinazione. Resta fermo l'obbligo di gestire tali materiali come rifiuti nel caso non sia possibile il riutilizzo del materiale secondo le disposizioni vigenti. Si ritiene pertanto che sin dalle prime fasi di progettazione sia definita e verificata la destinazione e la compatibilità del loro riutilizzo;
- la gestione dei materiali di scavo prodotti in fase di cantiere dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente (d.lgs. 152/2006; DM 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla GU del 21/9/2012, recante il regolamento attuativo per la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; art. 41 bis della legge 96/2013).
- con riferimento ai rifiuti da demolizione e costruzione prodotti nell'ambito del progetto, dovrà essere valutata la possibilità di avviare tali rifiuti a recupero in impianti autorizzati nel rispetto dei criteri di priorità di gestione dei rifiuti di cui all'art 179 del Dlgs 152/2006.
- da una verifica eseguita nella "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" (Sisbon), risulta che sul territorio comunale sono presenti i seguenti siti:

Denominazione	Indirizzo	Stato Iter Testo	Sottofase
Discarica Buraccio (Zona Fortino di Buraccio)	Loc. Casa Marchetti	NON_IN_ANAGRAFE/ITER_CHIUSO	PRB 384/99-Allegato4 Fase C Escluso
Discarica Ex Cesa-Esaom SpA	Loc. Casaccia-San Giovanni	IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Progetto Operativo in svolgimento
Riqualificazione Bastione Fascine-Gattaia	VIA VITTORIO EMANUELE, SNC PORTOFERRAIO	NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Art.245 Notifica da parte del proprietario o altro soggetto

/apps/tix/data/ooconv/1435650462833\_8100S\_S2df8f1eb-1485-404d-876e-ce8ff4dfecf3.doc



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale delle politiche  
territoriali, ambientali e per la mobilità**

Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati  
Via di Novoli, 26 50127 Firenze  
Fax 055/4383389

Data

Prot. n.  
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del n.

ESAOM-CESA S.p.A. Porto Portoferraio	via G. Caccioppoli, 23/25 - 57037 Portoferraio	NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Risultati caratterizzazione restituiti da approvare
Elbana Petroli srl via Tesei, 21 - 57037 - Portoferraio	via Tesei, 21 - 57037 - Portoferraio - LI	NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Risultati caratterizzazione restituiti da approvare
Fosso del Riondo (CFS Procedura 2003/2077)	Loc. Fosso del Riondo	NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Art.244 c.1 Notifica da parte dei soggetti pubblici
Albereto (CFS Procedura 2003/2077)	Loc. Albereto	NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Art.244 c.1 Notifica da parte dei soggetti pubblici
Punta Pina (CFS Procedura 2003/2077)	Loc. Punta Pina	NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Art.244 c.1 Notifica da parte dei soggetti pubblici
Societa' Spazio Industriale 2 - Area ex ENEL Produzione	Viale Tesei	IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Progetto Operativo approvato
Distributore ESSO PV n.8659 Via della Cementeria	Via della Cementeria	IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Risultati caratterizzazione restituiti da approvare
Distributore Q8 Kuwait PV n.4229	Carpani Portoferraio	IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Progetto Operativo approvato
Distributore Q8 Kuwait PV n.4211 Via Cementeria 28	Via della Cementeria 28	IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO	Piano di caratterizzazione in svolgimento

Si ricorda che le eventuali previsioni sulle aree suddette potranno essere realizzate solo dopo la conclusione delle procedure previste dall'art 242 del dlgs 152/06..

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore  
"Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati"  
Renata Caselli

sa 29/6/15

/apps/tix/data/ooconv/1435650462833\_81005\_S2df8f1eb-1485-404d-876e-ce8ff4dfccf3.doc

Firenze, Via di Novoli 26  
Tel. 055/4383852

Il documento è stato firmato da CASELLI RENATA LAURA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.  
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 30/06/2015.  
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs. 82/2005).

oggetto: LR 1/05 art 17 - Variante generale al Piano Strutturale - Adozione  
oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0  
n allegati: 1

AOOGR/147900/P.070.020 del 30/06/2015  
AOOGR/157413/N.060.020 del 10/07/2015



Prot. AOO GRT /  
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

**Oggetto** Comune di Portoferraio (LI) – L.R. 01/05, art. 17 – Variante generale al Piano Strutturale – ADOZIONE  
**Contributo istruttorio**

Al Settore Pianificazione del Territorio

e p.c. Direttore Governo del Territorio

SEDE

Con riferimento alla richiesta di contributo pervenuta con nota prot. AOOGRT/123718/N.060.020 del 25/05/2015 dal *Settore Pianificazione del territorio*, ai fini dell'espressione del contributo tecnico di competenza in merito al procedimento in oggetto, dall'esame della documentazione emerge quanto segue.

Trattasi di Variante generale al Piano Strutturale adottata con Delibera C.C. n.2 del 04/04/2014 ai sensi dell'art. 17 della L.R. 01/2005. L'avviso di adozione è stato pubblicato una prima volta sul B.U.R.T. del 04/03/2015 e nuovamente sul B.U.R.T. n.19 del 13/05/2015, anche a seguito della richiesta di chiarimenti inviata dal *Settore Pianificazione del territorio* della Regione Toscana.

A far data dalla pubblicazione sul BURT del 20 maggio 2015 dell'avviso della avvenuta approvazione con Delibera C.R. n. 37 del 27/03/2015 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 "Disposizioni transitorie" della Disciplina del Piano, gli strumenti della pianificazione territoriale sono approvati nel rispetto delle prescrizioni, delle prescrizioni d'uso e delle direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio.

Ciò premesso e in considerazione del fatto che il territorio del Comune di Portoferraio ricade nell'ambito di paesaggio n. 16 "Colline metallifere e Elba" ed è interessato dalla presenza dei Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.lgs 42/2004, di seguito riportati:

- ai sensi dell'art. 136 D.lgs 42/2004: D.M. 02/03/1953 – G.U. 73/1953 "L'intero territorio del comune di Portoferraio situato nell'Isola d'Elba, esclusa la zona portuale"
- ai sensi dell'art. 142 comma 1 D.lgs 42/2004:
  - o lett. a) Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
  - o lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi
  - o lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  - o lett. f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
  - o lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227



- o lett. m) *Le zone di interesse archeologico* – Zona di interesse archeologico denominata LI06 “Zona comprendente la villa delle Grotte di prima età imperiale con frequentazione tardo-antica”

le valutazioni di compatibilità della Variante al Piano Strutturale adottato sono effettuate rispetto ai contenuti degli elaborati del PIT approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 di seguito elencati:

- Disciplina di Piano – Direttive e prescrizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17;
- Scheda ambito di paesaggio n. 16 “Colline metallifere e Elba” – Disciplina d’uso – Direttive;
- Elaborato 3B *Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Sezione 4 Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d’uso* – Direttive e prescrizioni d’uso;
- 8B *Disciplina dei Beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del D.lgs 42/2004* - Direttive e prescrizioni d’uso;
- Allegato C all’Elaborato 8B – *Schede dei sistemi costieri e cartografie in scala 1: 50.000 relative al “Sistema costiero e aree protette” e al “Sistema costiero e vincoli di cui all’art. 136 del Codice”* – Sistema Costiero n. 11. Elba e isole minori – Direttive e prescrizioni;
- Allegato H all’Elaborato 8B – *N. 110 schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex. Art. 142 comma 1 lett. m) del Codice* – Scheda LI06 – Direttive e prescrizioni.

Con riferimento alla disciplina della Scheda ambito di paesaggio n. 16 “Colline metallifere e Elba” si segnalano in particolare le seguenti direttive prioritarie:

- Direttiva 3.1 (correlata all’Obiettivo 3 “Tutelare l’importante patrimonio archeologico e archeominerario di epoca etrusca e romana e valorizzare le emergenze architettoniche e culturali del significativo patrimonio storico-insediativo”) – *tutelare l’integrità estetico-percettiva, storico-culturale e la valenza identitaria delle importanti emergenze d’interesse archeologico, quali [...] la villa delle Grotte di prima età imperiale a Portoferraio, e valorizzare il vasto patrimonio archeo-minerario attraverso progetti integrati di promozione culturale e turistica;*
- Direttive correlate all’obiettivo 4 “Tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un complesso ecosistema di interesse conservazionistico e da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario” con particolare riferimento alle direttive 4.2 “*arginare ulteriori processi di urbanizzazione, definire i confini degli insediamenti, conservare e qualificare i margini urbani e promuovere interventi di riqualificazione e recupero delle aree compromesse, con particolare riferimento alle aree ricadenti in zone di valore naturalistico per la presenza di agroecosistemi tradizionali (Capoliveri, Rio Marina – Rio nell’Elba), di aree umide (Mola, Schiopparello e delle Saline di San Giovanni) e di habitat costieri (Capoliveri, Portoferraio e nelle fasce costiere di Lacona)*”; direttiva 4.3 “*salvaguardare e valorizzare il sistema delle torri costiere, dei fari e degli approdi di valore storico e identitario, dell’Isola d’Elba e delle isole minori che caratterizzano e connotano il paesaggio e le visuali “da” e “verso” il mare, il sistema dei centri portuali storicamente insediati e le fortezze in posizione dominante (Portoferraio, Porto Azzurro), poste in stretta relazione funzionale e visiva con gli insediamenti del litorale continentale dell’ambito*”.

Con riferimento ai Beni paesaggistici si rileva che nell’art. 5 delle NTA si assume la scheda di vincolo ex art. 136 del Codice, nella versione di cui all’Adozione del PIT con valenza di piano paesaggistico con D.C.R. N. 58 del 2 luglio 2014, come parte integrante e vincolante per il piano stesso, specificando che il recepimento della suddetta scheda nella versione approvata avverrà con Delibera di C.C. Si ritiene opportuno che la stessa disposizione venga estesa anche ai vincoli ex art. 142 del Codice, in riferimento al PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con D.C.R. N. 37 del 27 marzo 2015.

In particolare, per le UTOE che interessano la costa, si segnalano le specifiche direttive e prescrizioni della Scheda del sistema costiero n. 11 Elba e isole minori che si valutano prioritarie:



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**DIREZIONE GENERALE  
GOVERNO DEL TERRITORIO**

*Settore Tutela, Riqualificazione e  
Valorizzazione del Paesaggio.*

- direttive m, p, q, r, s;
- prescrizioni g, h, i, l, m, n, o, p, q.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti formali da chiarire in relazione alla coerenza interna tra gli elaborati adottati:

- mancanza di coerenza della denominazione e individuazione dei Sistemi territoriali e ambientali tra la legenda della Tavola di progetto PS 02 "Sistemi territoriali e ambientali" e l'art. 9 delle NTA;
- mancanza di coerenza della denominazione delle UTOE, ridefinite rispetto al Piano Strutturale vigente, tra la legenda della Tavola di progetto PS03 "U.T.O.E.", l'art. 24 delle NTA e la Tavola di progetto PS05 "Relazione illustrativa e tabelle di verifica attuazione piano strutturale vigente e dimensionamento nuovo piano strutturale".

Con riferimento alla Tavola QC01 "Individuazione aree urbanizzate e aree rurali" risulta che il perimetro delle aree urbanizzate include aree di territorio aperto non urbanizzate che presentano ancora caratteri di ruralità e naturalità. Si ritiene dunque necessario effettuare una verifica di maggior dettaglio sui perimetri proposti, al fine di garantire una effettiva tutela delle aree rurali.

Con riferimento alla Tavola di progetto PS01 "Individuazione aree di valore paesaggistico o in degrado paesaggistico", si segnala che vengono individuate quali Ambito di degrado paesaggistico esclusivamente due aree di cave attive, riconosciute come invarianti strutturali nella Tavola di progetto PS04. Si richiedono chiarimenti in merito all'effettiva valenza attribuita a queste aree di cava, al fine di valutarne le condizioni alle trasformazioni compatibili con le forme di tutela, riqualificazione e valorizzazione paesaggistica previste dal PIT, nonché chiarimenti in merito alla individuazione di ulteriori aree di degrado corrispondenti a quanto indicato al punto 3.4 dell'art.8 delle NTA.

Il Responsabile del Settore  
Architetto Fabio Zita

Palazzo Cerretani  
Piazza dell'Unità 1 - Firenze  
Tel. 055.4385437 - 5462  
[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)

Regione Toscana

Il documento è stato firmato da ZITA FABIO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 26/06/2015

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: Comune di Portoferraio (LI) - L.R. 01/05, art. 17 - Variante generale al Piano Strutturale - ADOZIONE  
oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0  
n allegati: 1

AOOGR7/146310/N.060.050 del 26/06/2015  
AOOGR7/157413/N.060.020 del 10/07/2015



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Generale  
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE  
E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*Settore Programmazione Porti Commerciali,  
Interporti e Porti e Approdi Turistici*

AOO-GRT Prot. n.  
*da citare nella risposta*

Data

Oggetto: **Comune di Portoferraio (LI), adozione della Variante al Piano Strutturale.  
Contributo del settore.**

Al Resp. del Settore  
*Pianificazione del territorio*  
Arch. **Antonella TURCI**

Al Resp. del procedimento  
Arch. **Stefania REMIA**

Al Funzionario  
Arch. **Alessandro MARIONI**

Con Del. C.C. n. 2 del 04.04.2014 il Comune di Portoferraio ha adottato la Variante generale al Piano Strutturale.

Per quanto concerne gli aspetti di coerenza con il Masterplan "La rete dei porti toscani", parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale ai sensi dell'Art. 4, comma 2, e dell'Art. 35, comma 6 della Disciplina del PIT, si rileva quanto segue.

Gli elaborati che costituiscono la variante in oggetto non definiscono in modo completo e univoco le previsioni concernenti il sistema della portualità di Portoferraio.

Con riferimento alla classificazione definita dal Quadro conoscitivo del Masterplan, al Documento di piano del PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità) e all'Art. 85 della LR n. 65/2014, nel territorio comunale insistono infrastrutture portuali di diversa tipologia e classificazione:

- il *porto commerciale di Portoferraio*, ricadente nella Circostrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba, che è incluso tra i porti di interesse nazionale e internazionale e svolge funzioni di collegamento passeggeri e di diportismo nautico;

- il *porto di Cala Maestra a Montecristo*, scalo di interesse regionale ai sensi dell'Art. 87 della LR n. 65/2014 e incluso dal PRIIM tra le "infrastrutture portuali dell'Arcipelago toscano con esclusiva o

Dirigente Adriano Poggiali  
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze  
tel. 055-4384317, fax 055-4389011, e-mail: [adriano.poggiali@regione.toscana.it](mailto:adriano.poggiali@regione.toscana.it)

oggetto: Comune di Portoferraio (LI), adozione della Variante al Piano Strutturale.  
oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0  
n allegati: 1

AOOGRT/151043/O.080.010.020 del 03/07/2015  
AOOGRT/157413/N.060.020 del 10/07/2015

prevalente funzione di collegamento passeggeri”, che svolge funzioni di ormeggio per il diporto e servizi stagionali di trasporto passeggeri;

- il nuovo ambito portuale a prevalente destinazione turistico-diportistica, articolato in due sotto-ambiti, individuato con l'accordo di pianificazione già sottoscritto (Verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 09.04.2009, Allegato B):

- il *porto turistico Cantieri* (ex Esaom), destinato alle attività di costruzione, riparazione, rimessaggio e complementari delle imbarcazioni e connesso all'ormeggio di imbarcazione medio-grandi;
- il *porto turistico di S.Giovanni*, destinato alle imbarcazioni medio-piccole, complementare e connesso alla riqualificazione e alla fruizione pubblica dell'insediamento di S.Giovanni;

- i *punti di ormeggio*, di cui all'Art. 5, comma 2, della Disciplina del Masterplan.

Tenuto conto del sistema delle infrastrutture portuali di Portoferraio sopra richiamato, con specifico riferimento alle Tavole grafiche:

- PS 02 “Sistemi territoriali e ambientali”;
- PS 03 “UTOE”;
- PS 04 “Invarianti strutturali”;

e alle Norme Tecniche di Attuazione della Variante in oggetto, è necessario evidenziare o definire:

- α) il limite della Circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale, l'ambito assoggettato al Piano Regolatore Portuale vigente ex L. n. 84/1994, le funzioni espletate dalle infrastrutture portuali del porto commerciale di Portoferraio, nonché il dimensionamento attuale della sezione dedicata alla nautica da diporto (“approdo turistico” della darsena medicea) in riferimento alle concessioni demaniali rilasciate (dal censimento della Direzione Marittima di Livorno del novembre 2005 risultano n. 486 posti barca );
- β) l'ambito portuale, le funzioni ammissibili e il dimensionamento massimo del porto turistico Cantieri, in coerenza i contenuti del PRP approvato;
- χ) l'ambito portuale, le funzioni ammissibili e il dimensionamento massimo del porto turistico di S.Giovanni, in coerenza con l' accordo di pianificazione del 2009, ovvero la previsione concernente la realizzazione di un semplice “punto di ormeggio” in luogo del “porto turistico” qualora si intenda declassare lo scalo;
- δ) l' ambito portuale e le funzioni di Cala Maestra a Montecristo, e la definizione delle previsioni di riqualificazione delle infrastrutture portuali esistenti concernenti, in primo luogo, il mantenimento dell'efficienza funzionale dello scalo marittimo in ordine alle esigenze della continuità territoriale (si ricorda che con decreto n. 6033/2014 sono stati finanziati dall'ente regionale interventi urgenti di manutenzione straordinaria e riqualificazione del pontile di attracco di Montecristo);



- ε) la delimitazione dello specchio acqueo dei singoli “punti di ormeggio” del territorio comunale, esistenti o di nuova previsione, e l’indicazione del relativo dimensionamento, delle attrezzature e dei servizi per gli utenti diportisti, con particolare riguardo alla corretta gestione ambientale delle risorse (Disciplina del Masterplan, Art. 10, commi 4 e 5).

La disciplina delle UTOE n. 2 “Portoferraio città”(ex 6 3e 9)”, n. 8 “S.Giovanni - Casa del Duca”, n. 11”La Rada”, n. 12 “Il mare territoriale”, n. 13 “Montecristo” contenuta nelle NTA deve essere integrata al fine di definire in maniera puntuale, in coerenza con l’art. 92 della LR n. 65/2014, gli obiettivi specifici delle singole UTOE che si intendono perseguire e, tra questi, quelli riguardanti l’assetto del sistema portuale e i relativi interventi di riqualificazione o trasformazione funzionale.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle infrastrutture portuali si richiama anche il contributo del Settore scrivente trasmesso in occasione della Variante al Regolamento Urbanistico (Prot. n. AOOGR/327963/O.080.010 del 05.12.2012).

**Il Resp. PO**

**Demanio marittimo e opere portuali**  
*(Arch. Sauro Sorini)*

**Il Dirigente**  
**Settore Programmazione Porti**  
**Commerciali, Interporti e Porti e**  
**Approdi Turistici**  
*(Arch. Adriano Poggiali)*

oggetto: Comune di Portoferraio (LI), adozione della Variante al Piano Strutturale.

oggetto: Comune di Portoferraio - osservazione alla variante al PS.

n allegati: 0

n allegati: 1

AOOGR/151043/O.080.010.020 del 03/07/2015

AOOGR/157413/N.060.020 del 10/07/2015

Dirigente Adriano Poggiali

Il documento è stato firmato da POGGIALI ADRIANO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata depositata al protocollo della Amministrazione scrivente il 03/07/2015.

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**DIREZIONE GENERALE**  
**Politiche Ambientali, Energia e**  
**Cambiamenti Climatici**

**Genio Civile di Bacino Toscana Sud**  
**e Opere Marittime**  
**Sede di Livorno**

Prot. N°  
da citare nella risposta

/ DATA

ALLEGATI:

Risposta al foglio del

N°

**OGGETTO: Comune di Portoferraio. L.R. 1/2005 art. 17. Variante Generale al Piano  
Strutturale. Adozione  
Contributo tecnico**

**Al Settore Pianificazione del Territorio**  
**Alla cortese attenzione di Turci Antonella**

In riferimento alla richiesta di codesto Settore, si comunica che relativamente all'attività svolta da questo Ufficio "Deposito e Controllo Indagini Geologiche connessi agli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio comunale ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011", non sono intercorse variazioni rispetto a quanto già espresso nel nostro precedente contributo inviato con nota n. AOOGR/96501/N.060.020 del 21/04/2015.

Pertanto si torna a ricordare che il Comune di Portoferraio ha provveduto ad effettuare il deposito delle indagini geologiche di supporto alla Variante Generale al Piano Strutturale in oggetto in data 20/01/2015 (Deposito n. 2033) ai sensi del DPGR 53/R/2011. La pratica risulta attualmente sospesa in attesa di integrazioni.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento,

Distinti saluti.

SM

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**  
**Ing. Francesco Pistone**

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

Via A. Nardini, 31 - 57125 Livorno  
Tel.: 0586/264411 - Fax.: 0586/800089  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
C.F. P.I 01386030488